CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. _4563_

ORDINANZA N. _13_ DEL _17 marzo 2021_

**IL SINDACO**

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» eD in particolare art 1 co.2 lett u) e z).

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020».

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

**VISTO** il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

**VISTO** il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sui territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n. 74 del 10/03/2021, all'art. 2 dispone il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le 18.00, nonché il divieto di asporto dopo le 18.00 anche da tutti i soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3.

**PRESO ATTO CHE** con Ordinanza Sindacale n. 11 del 12/03/2021, in forza di quanto disposto con l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n. 74 del 10/03/2021, si è disposto sul territorio comunale:

- ✓ Il divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00 per tutte le attività di ristorazione comprese nel codice ateco 56 (tra cui bar, pub, gelaterie, pasticcerie ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio comprese nel codice ateco 47.25
- ✓ la chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo per tutti i giorni della sulla settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo.

**CONSIDERATO:**

- ✓ che in data 12 marzo 2021 il Ministro della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ha disposto che *"alla Regione Puglia si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo* V *del citato decreto del presidente del Consigliò dei ministri 2 marzo 2021;*
- ✓ *che in data 13 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto legge n.30/2021 che prevede l'adozione di misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19.*

**PRESO ATTO che il D.P.C.M. 2 marzo 2021, che contiene le disposizioni da applicare nelle c.d. zone rosse :**

- **all'art. 45 dispone che sono sospese le attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, nonché che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici ed infine che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.**
- **all'art. 46 dispone che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e che resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar ed altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.**

**PRESO ATTO pertanto che in forza di tali disposizioni normative allo stato, risultano superate le misure di cui all'Ordinanza Sindacale n.11 del 12/03/2021,**

**CONSIDERATO che per ogni disposizione successiva al presente provvedimento occorrerà tener conto di eventuali ulteriori valutazioni derivanti dal costante monitoraggio sull'andamento della situazione epidemiologica;**

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale".*

**VISTO** l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze*

*contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

**VISTE** *le risultanze della riunione del COC tenutosi in data 17 marzo 2021*

**VISTO** l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

**DISPONE**

**la revoca dell'Ordinanza n. 11 del 12/03/2021 in ragione dei sopravvenuti provvedimenti governativi indicati in narrativa e finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";**

***FA PRESENTE***

***che sul territorio del Comune di Giovinazzo, in forza di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e sino a nuovi provvedimenti in merito:***

- ***sono sospese le attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23. In forza di tale disposizione che consente l'apertura delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, sono sospese le attività del mercato settimanale mentre sono consentite le attività di vendita del locale mercato giornaliero , fatto salvo il rispetto da parte dei titolari dei posteggi delle prescrizioni di cui all'allegato sub a) del presente provvedimento;***

- ***è vietato consumare cibo e bevande all'interno di bar, ristoranti, pasticcerie ed altre attività di ristorazione;***

- ***resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;***

- ***è consentita dalle ore 5 sino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;***

- ***è consentita per tutti l'attività di asporto di cibi e bevande dalle ore 5,00 alle ore 18,00 sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;***

- ***è vietato l'asporto dalle ore 18,00 alle ore 22,00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar ed altri esercizi simili senza cucina).***

*DISPONE altresì*

***in ragione dei sopravvenuti provvedimenti governativi indicati in narrativa e al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";***

- ✓ ***la chiusura del cimitero comunale nelle giornate del sabato e della domenica***
- ✓ ***la chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo per tutti i giorni della sulla settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24.***

*AVVERTE CHE*

***ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 33/2020, come convertito in Legge n. 74/2020, le violazioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. n. 19/2020 , convertito il L. n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00***

**DÀ ATTO**

che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Giovinazzo ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241,

AVVERTE

che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199)

DISPONE

di trasmettere il presente atto a

- S.E. il Prefetto di Bari
- alla ASL/BA;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri — Giovinazzo;
- Al Comando della Polizia Locale — Giovinazzo.

CITTÀ DI GIOVINAZZO

IL SINDACO
Tommaso Depalma

Ecco la lista dei negozi aperti in **zona rossa**:

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistema di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato sub a)

# Mercati

**In zona rossa i mercati sono sospesi, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.**

**I titolari dei posteggi per poter rimanere aperti devono obbligatoriamente assicurare:**

- perimetrazione dell'area mercatale
- presenza, ove possibile, di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e corsie mercatali a senso unico oppure di più varchi e più uscite che formano percorsi separati
- controllo del numero di utenti all'interno del mercato in relazione al numero dei banchi presenti
- presenza presso il banco di vendita di non più di 1 persona per 2 metri lineari
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico
- contingentamento degli ingressi e vigilanza privata degli accessi
- sorveglianza privata che verifichi il distanziamento e il rispetto del divieto di assembramento
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita
- mascherine obbligatoria per operatori e clienti
- igienizzazione frequente delle mani e relativi prodotti a disposizione della clientela in ogni banco e accanto ai sistemi di pagamento
- guanti obbligatori se l'acquisto prevede scelta autonoma e manipolazione del prodotto da parte dei clienti
- cartelli in italiano e in inglese per informare la clientela sui comportamenti corretti.